

N. 51300 del REPERTORIO N. 8386 della RACCOLTA

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE "COMPAGNIA ARCIERI VICENZA" CON SEDE IN VICENZA

Il sette dicembre millenovecentonovantuno,

in Arzignano, nel mio studio;

Il 7 dicembre 1991;

Avanti a me dottor Michele Colasanto, Notaio in Arzignano,

con studio in Corso Garibaldi n. 35, iscritto al Collegio

Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grap-

pa,

sono presenti i signori:

- MARIO PIZZINATO, commerciante, nato a Vicenza il 23 feb-

braio 1942, domiciliato a Vicenza in via Ricasoli n. 36 (co-

dice fiscale: PZZ MRA 42B23 L840W);

- MAURIZIO ZEN, impiegato, nato a Vicenza il 5 dicembre 1951,

domiciliato a Vicenza in via Magenta n. 67 (codice fiscale:

ZNE MRZ 51T05 L840K);

I costituiti, della cui identita' personale io Notaio sono

certo, rinunziano d'accordo tra loro e col mio consenso al-

l'assistenza dei testimoni e mi richiedono di ricevere il

presente atto con il quale convengono e stipulano quanto se-

gue:

ARTICOLO 1

E' costituita fra i signori Mario Pizzinato e Maurizio Zen

un' associazione denominata "COMPAGNIA ARCIERI VICENZA".

ARTICOLO 2

L' associazione ha sede in Vicenza, via Magenta n. 67.

ARTICOLO 3

L' associazione e' apolitica, non ha finalità di lucro, si propone gli scopi elencati in dettaglio nello statuto qui allegato sub "A" e di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 4

L' associazione e' retta dalle disposizioni contenute nel presente atto costitutivo e nello statuto che, approvato e sottoscritto dai costituiti, al presente atto si allega sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane.

Potranno essere ammessi a far parte dell'associazione solo i cittadini italiani e sarà vietato ai soci di appartenere ad altre associazioni sportive aventi scopo identico.

ARTICOLO 5

In deroga alle norme statutarie, viene nominato con il presente atto il Consiglio Direttivo che restera' fino alla prima assemblea in persona dei signori:

- Mario Pizzinato, Presidente;
- Maurizio Zen, Vice-Presidente;

i quali tutti dichiarano di accettare le cariche loro conferite.

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'associazione sarà costituito dalle quote

sociali e dal ricavo che si potrà ritrarre dalle gare sporti-
ve.

ARTICOLO 7

Imposte e spese del presente atto e dipendenti tutte a carico
della qui costituita associazione.


Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattilo-
scritto da persona di mia fiducia su tre facciate di un fo-
glio e da me letto ai costituiti che lo approvano.


Maria Pizzuto

Don Maurizio

Indirizzo

Lu





Il Presidente del Consiglio Direttivo, presenti i soci Bertoni, Valleri, Balzato, Enrico, Carozzino Fabio, Gardin Moreno, Grendene Giovanni, Lebiar Vaje, Marton Lorenzo, Piero Lucio, Soffia Giovanni, Targon Enrico, Zanetti Paolo, Zanini Diego, Zampieri Giuseppe, Zarantonello Ruggero, constatata la validità dell'Assemblea convocata in data 25/07/2002 secondo quanto disposto dallo Statuto in vigore agli articoli 6, 9 e 13, dichiara aperta l'Assemblea straordinaria dei soci e procede alla presentazione del Dott. Lorenzo Marton per la lettura ed il commento degli articoli previsti nella proposta di nuovo Statuto associativo. Funge da segretario il Sig. Lucio Piero. I Soci discutono votano e approvano all'unanimità il testo dello Statuto così come riportato.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA COMPAGNIA ARCIERI VICENZA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "Compagnia Arcieri Vicenza". L'associazione ha sede legale in Vicenza in via Biron di Sopra 98. L'associazione sportiva è retta dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento.

ARTICOLO 2 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 27.

ARTICOLO 3 L'Associazione sportiva non ha scopo di lucro, è apolitica, apolitica ed ha il fine di promuovere la diffusione e la pratica del tiro con l'arco. In particolare, l'Associazione sportiva intende praticare l'attività sportiva del tiro con l'arco, promuovere e diffondere la pratica e la conoscenza del tiro con l'arco nelle sue varie discipline e in tutte le sue forme, sociali, culturali, sportive ed educative, favorire lo scambio di esperienze e conoscenze tra i soggetti partecipanti e terzi. A tal fine l'Associazione sportiva può:

- a) aderire ad Enti di Promozione Sportiva o a Federazioni Sportive Nazionali od altre associazioni per l'attività sportiva e culturale svolta;
- b) organizzare squadre per la partecipazione a gare, tornei e campionati italiani ed esteri;
- c) indire manifestazioni e gare;
- d) istituire corsi interni di formazione e di addestramento;
- e) organizzare conferenze e corsi di aggiornamento;

- f) curare la redazione di scritti e pubblicazioni cartacee e video;
- g) attuare ogni proposta culturale, sociale e scientifica per realizzare, anche in collaborazione con gli Enti Locali, ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dilettantistica, sia amatoriale sia agonistica fra i giovani, i lavoratori, le famiglie, e, così, contribuire alla loro formazione psico-fisica, sociale e culturale.

ARTICOLO 4 L'Associazione sportiva potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie, la stipula di convenzioni con enti pubblici.

ARTICOLO 5 L'Associazione sportiva può svolgere attività, anche di impresa, non direttamente connesse con l'oggetto sociale, purché tutti gli eventuali proventi siano destinati al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ARTICOLO 6 L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

TITOLO II: IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

ARTICOLO 7 Il patrimonio dell'Associazione sportiva è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi o erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche o giuridiche nonché dagli eventuali avanzi netti di gestione.

ARTICOLO 8 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione sportiva dispone delle seguenti entrate :

- a) dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione sportiva;
- b) dei contributi di altri enti pubblici o privati;
- c) dei proventi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- d) dei contributi di persone fisiche o giuridiche (sia pubbliche che private) nonché da eredità, legati e donazioni;
- e) dei contributi versati dai partecipanti alle iniziative sportive, culturali, sociali e scientifiche organizzate dall'Associazione sportiva;
- f) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

g) di ogni altro introito realizzato nello svolgimento della sua attività.

ARTICOLO 9 All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fonti, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente connesse.

ARTICOLO 10 Sono Soci dell'Associazione sportiva coloro che, previa domanda d'appartenenza all'Associazione, vi sono ammessi ai sensi del presente Statuto nel corso della sua esistenza. Gli associati sono obbligati al versamento delle quote associative per l'importo e con le modalità previste dal Consiglio Direttivo. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota associativa non è rivalutabile. I Soci possono essere: Soci ordinari, Soci giovani, Soci familiari. Sono Soci ordinari le persone maggiorenni. Sono Soci giovani i ragazzi d'età inferiore agli anni diciotto. Essi pagano la quota sociale

annua in misura ridotta rispetto a quella prevista per i Soci ordinari. Sono Soci familiari le persone conviventi e maggiorenni del Soci ordinari. Essi pagano la quota sociale annua in misura ridotta rispetto a quella prevista per i Soci ordinari.

L'adesione all'Associazione sportiva è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto al recesso. Tutti i Soci (ordinari, giovani e familiari) hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla Legge e dallo Statuto; pertanto essi partecipano attivamente alla vita associativa mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative offerti, mediante la partecipazione attiva alle assemblee ordinarie e straordinarie a qualsiasi titolo convocate (approvazione e modificazioni dello Statuto e dei regolamenti; nomina degli organi direttivi e di controllo dell'associazione; approvazione del bilancio preventivo; approvazione del rendiconto; ecc...) e attraverso la loro elezione negli Organi Sociali. Il diritto di voto e di eleggibilità negli Organi Sociali è riservato solo a coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età.

ARTICOLO 11 L'ammissione a Socio ordinario è soggetta alle seguenti norme:

- a) il candidato deve presentare domanda su apposito modulo, nella quale si impegna a rispettare lo Statuto Sociale, il regolamento interno e le norme federali e ad indossare i colori sociali durante le manifestazioni;
- b) la domanda del Socio minore di età dovrà essere controfirmata anche da chi esercita la patria potestà;
- c) l'ammissione a Socio è altresì subordinata al pagamento della quota di iscrizione entro quindici giorni dalla

comunicazione dell'ammissione da parte del Presidente al candidato.

ARTICOLO 12 La qualifica di Socio cessa per le cause seguenti:

- a) dimissioni che debbono essere notificate al Consiglio direttivo dell'associazione a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale in corso.
- b) morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo di oltre un mese dal ricevimento della diffida da parte del Consiglio Direttivo. I Soci decaduti per morosità potranno essere riammessi in base a decisione del Consiglio il quale però dovrà esigere il pagamento delle quote in mora e di una penalità pari al 10% della quota.
- c) radiazione dall'albo dei Soci. Questa misura disciplinare è applicata per gravi mancanze a giudizio dell'Assemblea convocata in sede straordinaria ed a maggioranza dei quattro quinti dei presenti. Il provvedimento relativo sarà comunicato al Socio mediante lettera raccomandata a firma del Presidente.

Nel caso in cui il Socio radiato non condivida le ragioni dell'esclusione può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra, tramite richiesta con raccomandata indirizzata al Presidente, al giudizio arbitrale di cui al presente Statuto. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia arbitrale stessa. Il Consiglio potrà applicare ai Soci che si rendessero colpevoli di infrazione al decoro, alle clausole dello Statuto o ai Regolamenti stabiliti dal Consiglio stesso sia l'ammonizione sia la sospensione per il periodo di tempo che riterrà opportuno. La comunicazione del provvedimento avverrà con le stesse modalità di cui alla lettera c).

TITOLO IV: GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 13 Sono organi dell'Associazione sportiva :

- a) l'Assemblea degli aderenti all'Associazione sportiva;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti, se previsto ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto.

ARTICOLO 14 Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese adeguatamente documentate sostenute dai propri membri e dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto

dell'Associazione sportiva.

L'Assemblea dei Soci

ARTICOLO 15 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione sportiva, è composta da tutti gli aderenti all'Associazione sportiva e le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto, vincolano i Soci assenti o dissenzienti. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Può essere convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria.

ARTICOLO 16 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'anno sociale. Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e, se lo ritiene opportuno, del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione sportiva;
- c) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione sportiva;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione sportiva stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- f) delibera lo scioglimento, la proroga e la liquidazione dell'Associazione sportiva e la devoluzione del suo patrimonio ai sensi del successivo art. 31;
- g) delibera su ogni altro oggetto che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alle sue decisioni.

ARTICOLO 17 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio stesso, oppure per domanda scritta e motivata di tanti Soci che rappresentino non meno del 50% (cinquanta per cento) degli iscritti, o su richiesta dell'eventuale Collegio dei Revisori. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno e deve essere inviato ai singoli aderenti a mezzo lettera, fax, posta elettronica, nonché mediante affissione alle porte della sede Sociale, 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione può contenere le modalità di seconda convocazione. La convocazione non sarà necessaria per le adunanze totalitarie.

ARTICOLO 18 Nell'Assemblea ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta conferita solo per singola assemblea. E' fatto divieto ai Consiglieri di ricevere o dare deleghe di voto. Per le assemblee

ordinarie ciascun Socio non potrà ricevere più di 5 (cinque) deleghe di voto. Per le assemblee straordinarie ciascun Socio non potrà ricevere più di una delega di voto .

ARTICOLO 19 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente o dal membro più anziano del Consiglio. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario ed eventualmente due scrutatori scegliendoli tra i Soci presenti. L'Assemblea è valida con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

ARTICOLO 20 L'Assemblea delibera con voto palese a maggioranza dei voti degli associati presenti e secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 21 Alle Assemblee convocate in via straordinaria per modificare lo Statuto o per sciogliere l'Associazione sportiva, deve essere presente almeno la metà degli associati presenti e rappresentati e le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei voti presenti in assemblea per delega e rappresentati. Tali percentuali valgono sia in prima che seconda convocazione.

Il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 22 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri eletti tra tutti i Soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed in regola con le quote Sociali. Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci a scrutinio segreto e rimane in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio designa nel suo seno, nella prima riunione del mandato, un Presidente e un Vice Presidente. Il Consiglio provvede altresì alla nomina di un Segretario, di un Tesoriere ed eventualmente di un Responsabile Tecnico e di un Addetto alla Stampa e Propaganda, anche estranei al Consiglio.

ARTICOLO 23 Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all'Assemblea. In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) attua le delibere dell'Assemblea;
- c) decide sulle domande di ammissione a Socio dell'Associazione;

- d) provvede al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione dei beni in locazione, alla amministrazione ed alla gestione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti necessari ed opportuni;
- e) decide sugli investimenti patrimoniali;
- f) compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea ordinaria;
- g) stabilisce l'importo delle quote di associazione e i criteri di esazione delle stesse;
- h) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo, sportivo e disciplinare dell'Associazione;
- i) provvede alla nomina di Commissioni incaricate dell'espletamento delle varie mansioni di sua competenza e in particolare della Commissione tecnica e della Commissione sportiva, scegliendone i membri fra i Soci e fissandone le attribuzioni;
- j) tratta con le Autorità governative, amministrative e sportive le questioni di interesse generale dello sport oggetto dell'attività dell'Associazione;
- k) assume allenatori, tecnici, personale sanitario, impiegati, operai e personale di servizio, fissandone le retribuzioni ed i compensi, adottando ogni opportuno provvedimento disciplinare;
- l) nomina e revoca dirigenti, funzionari, impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- m) conferisce e revoca procure;
- n) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con terzi a norma dell'art. 3;
- o) prende provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci iscritti;

ARTICOLO 24 In caso che uno o più Consiglieri vengano a mancare, per qualsiasi causa, il Consiglio potrà eleggere fra i Soci un eguale numero di membri che decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ARTICOLO 25 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

ARTICOLO 26 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza dell'Associazione sportiva di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione sportiva anche a Soci che non fanno parte del Consiglio stesso.

ARTICOLO 27 Al Presidente dell'Associazione sportiva compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sportiva; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ARTICOLO 28 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione sportiva, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ha facoltà di promuoverne la riforma ove se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 29 Nel caso di dimissioni del Presidente, o qualora venga a mancare per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvederà alla rielezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

ARTICOLO 30 Il Vice Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato. Il Vice Presidente assume, in aggiunta ai propri, i ruoli, compiti e responsabilità previste dallo Statuto per il Presidente nel momento in cui questi diventi dimissionario, o qualora venga a mancare per qualsiasi causa, fino alla successiva elezione di un nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 31 Se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 20 bis, comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973 o, comunque, se l'Assemblea lo ritiene opportuno, viene nominato il Collegio dei Revisori dei conti. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di uno o tre membri effettivi e di un supplente (quest'ultimo subentra in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), liberamente scelti tra gli aderenti o meno all'Associazione. Nel caso di nomina obbligatoria i Revisori dovranno, invece, essere iscritti al Registro dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I membri del Collegio

durano in carica due anni e possono essere rieletti. Al Collegio dei Revisori si applica, quando compatibile, l'art. 2403 C.C.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Scioglimento

ARTICOLO 32 In seguito al verificarsi di una delle cause di estinzione previste dal presente Statuto o dal Codice Civile, l'Assemblea delibera lo scioglimento e provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione sportiva ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

ARTICOLO 33 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della validità, efficacia, esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio, dando luogo ad un arbitrato del tutto irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo la nomina dell'arbitro sarà demandata al Comitato Regionale Veneto della FITArco.

Regolamento interno

ARTICOLO 34 Spetta all'Assemblea l'emanazione di un eventuale Regolamento concernente la disciplina che dovrà essere rispettata dagli aderenti e riguardante in particolare l'introduzione di altre figure di rilievo all'interno dell'Associazione sportiva, determinandone i poteri ed i rapporti con gli organi della stessa e di ogni altra materia demandata dal Consiglio Direttivo.

Legge applicabile

ARTICOLO 35 Per disciplinare ciò che non sia espressamente previsto dal presente Statuto e nell'eventuale Regolamento, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti non commerciali contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile. Si osservano, altresì, le direttive statutarie del C.O.N.I. e della FITArco.



AGENZIA DELLE ENTRATE


UFFICIO di VICENZA 2

Reg.to il **30 LUG 2002** al N° **5304** Priv.S.3[^]

Esatte € **4.133,11# (centocinquante e 11#)**



IL CAPO AREA SERVIZI
DIRETTORE TRIBUTARIO
(Giacchino DE MARCO)





COMPAGNIA ARCIERI VICENZA
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Biron di Sopra 98 36100 VICENZA
Tel. 333 2695202

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA ARCIERI VICENZA

Vicenza 08/10/2004

Oggi, 08 Ottobre 2004 alle ore 22.00 in Vicenza, presso la pizzeria Ai 2 Fogher, Strada Pasubio n. 2, 36100 Vicenza, come da avviso notificato ai sensi dello statuto, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'associazione sportiva dilettantistica "Compagnia Arcieri Vicenza" in seconda convocazione, in quanto la stessa Assemblea, fissata alle ore 20.00 stesso luogo e data, in prima convocazione è risultata deserta, per deliberare sul seguente, concordato

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Variazione della denominazione ai sensi del comma 17 dell'articolo 90 della legge 289/02, riformulato dall'art. 4 della legge 128/04;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto, il Presidente, Sig. Lucio Pierro, il quale, constatata la validità in seconda convocazione dell'Assemblea in termini di quorum costitutivo e deliberativo, da inizio ai lavori chiamando a fungere da segretario il Sig. Gianni Grendene.

Il Presidente prende la parola per illustrare il primo punto posto all'O.d.G.

Chiama, quindi, il Sig. Marton Lorenzo ad illustrare le motivazioni legali che sottostanno alla variazione della denominazione sociale per l'adeguamento previsto dal comma 17 dell'articolo 90 della legge 289/02, riformulato dall'art. 4 della legge 128/04.

Dopo ampia ed esaustiva discussione, forniti tutti i chiarimenti e le delucidazioni ai presenti sulle motivazioni, il Presidente, propone all'Assemblea dei Soci la variazione della denominazione dell'associazione da "Compagnia Arcieri Vicenza" in "Compagnia Arcieri Vicenza Associazione Sportiva Dilettantistica".

L'Assemblea dei Soci all'unanimità delibera l'approvazione della variazione della denominazione in "Compagnia Arcieri Vicenza Associazione Sportiva Dilettantistica".

Il presidente, constatato che l'O.d.G. è esaurito e non chiedendo nessuno la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 22.30.

L.C.S.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianni Grendene', written over a white background.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucio Pierro', written over a white background.